

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1)

1

Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P. =

Brindisi-Via Ceglie 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3)

ed 11

Sig. MARTINO Giuseppe di Giovanni

convenzioni che (4)

hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 19

10 Agosto

56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate:

Appartamento n. 10 del I° lotto

di case popolari in Ostuni - Via Ceglie.-

Durata della locazione:

Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti:

L. 2. 820. = mensili anticipate. =

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI add. 29 SET 1956

I DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 2009

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire successore

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

L'Avv. Liborio GRAZIOSO rammenta che le istanze oggetto della seduta sono state preventivamente istruite sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella seduta del 3/2/1984 riportate nella delibera n. 4337, nonché dei criteri espressi dalla Commissione Utenza nella seduta dell'8/10/1984 verbale n. 16/84 approvati con delibera n. 4560 del 6/12/1984 del C.d.A.

Pertanto, valutate le istanze pervenute, la Commissione ha approvato le risultanze operate sui singoli utenti che espresse negli elenchi allegati al verbale ne formano parte integrante ed inscindibile.

Per tutti la decorrenza dei benefici di legge si intende dal 1° gennaio 1985.

Per coloro i quali la Commissione ha individuato un reddito superiore, i Servizi Contratti e Contabilità fitti di tutte le gestioni dovranno tempestivamente adempiere alle disposizioni previste dalle leggi in vigore ed ai criteri riportati nel verbale n. 16/84, così come per quanto concerne la individuazione dei redditi da fabbricati, variazioni di domicilio non autorizzati, situazioni anomale, il Servizio legale dovrà disporre gli ulteriori accertamenti al fine di verificare sia situazioni di eventuali revocche o la regolarizzazione delle stesse a termini di legge.

Del che si è redatto il presente verbale che letto
e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.

Al. Wapere
Gino Milne
Amb. Capalere
F. F.

N° 7 Copie

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

VERBALE N. 28/74

Il giorno 24 Ottobre 1984, alle ore 12,00 presso la sede dell'Istituto si è riunita la Commissione Utenza composta dai sigg.ri:

- Michele NARCISI - Presidente I.A.C.P.;
- Elio MILANI - Consigliere Amm.ne I.A.C.P.;
- Umberto CAVALIERE - Consigliere Amm.ne I.A.C.F.;

E' presente ai lavori il Dr. Liborio GRAZIOSO, in qualità di Coordinatore del Servizio Affari Legali ed Utenza. E', invece, assente l'Ing. Antonio LONGO.

Constatata la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente passa alla lettura del seguente Ordine del Giorno che prevede:

- 1) - Volture contrattuali;
- 2) - Esame istanze canone sociale inquilini alloggi
S.R.F. Comuni vari provincia di Brindisi - pagg.
175-190;
- 3) - Varie ed eventuali.

La Commissione passa a trattare il primo argomento all'Ordine del giorno ed esaminate le istanze e vista la documentazione, ha deciso di attribuire le vol

ture contrattuali nei confronti dei sigg.ri:

- 1) BISCONTI Iolanda per l'alloggio sito in OSTUNI al
1a Via Mons. Mindelli, 7/10, già intestato al co-
niuge MARTINO Giuseppe (deceduto);
- 2) ZACCARIA Maria Flora, per l'alloggio sito in OSTU
NI al Largo Risorgimento, 18/2, già intestato al
coniuge ASCIANO Angelo (deceduto);
- 3) SAPONARO Francesca per l'alloggio sito in OSTUNI
al Largo Risorgimento 7, hià intestato al coniuge
VALENTE Vito Antonio (deceduto);
- 4) SGURA Stella per l'alloggio sito in OSTUNI Largo
Risorgimento, 35/6, già intestato al coniuge CISA
RIA Lorenzo (deceduto);
- 5) MIA Rosina per l'alloggio sito in OSTUNI Largo Ri
sorgimento, 47, già intestato al coniuge COMES
Agostino (deceduto);
- 6) PASQUINIO Caterina per l'alloggio sito in OSTUNI
Largo Risorgimento, 46, sc.C int.3, già intestato
al coniuge ZACCARIA Cosimo (deceduto);
- 7) D'AFRILE Vincenzo per l'alloggio sito in S.PIETRO
VERNOTICO via G.Melli, s.n., già intestato alla
madre ELIA Emma (deceduta).

La Commissione passa al secondo argomento all'ordine
del giorno relativo alle istanze presentate per l'ag
giornamento del canone sociale.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 2572

li, 14 APR. 1986

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

RACCOMANDATA

*Cambio intestazione
ex Martino Giuseppe*

- Al Sig. Erminio Elia

Via C. C. Modelli n. 2

- Ostuni -

bell. no 211

del 12/4/86

dr £ 77960

OGGETTO: Canone di locazione alloggio di Edilizia residenziale nel
Comune di Ostuni

Si comunica che l'alloggio assegnato alla S.V. è composto
da vani utili 4,00 oltre gli accessori equivalenti a vani legali

La S.V. dovrà eseguire, prima della consegna dell'alloggio
a mezzo dell'allegato bollettino di C/C postale il versamento del=
la somma di £. 47.960 come appresso indicato:

1) - Mensilità di fitti	£	<u>15.300</u>
2) - Servizi ;	£	<u>7.060</u>
3) - Deposito cauzionale (pari a due mensilità fit= to)	£.	<u>30.000</u>
4) - Spese contrattuali	£.	<u>25.000</u>
	TOTALE	£. <u>47.960</u>
5) - Saldo precedente	£.	<u>—</u>
	TOTALE GENERALE	£. <u>47.960</u>

La S.V. è obbligata al pagamento del canone dalla data del
la consegna dell'alloggio, sostituendo la presente il contratto di
locazione sino alla sua stipulazione.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott.ing. Antonio LONGO)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ing. Erminio ELIA)



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

Fg. 01/01

*** CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA ***

L' UFFICIALE DI ANAGRAFE

In base alle risultanze degli atti d'ufficio
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di:

BISCONTI IOLANDA

abitante in VIA MINDELLI LUIGI 7

BISCONTI IOLANDA

Intest. Scheda

Nata il 06/04/1916 a MONTERONI DI LECCE (LE)

atto n. 58/1

VEDOVA di MARTINO GIUSEPPE

il 02/09/1983 a BRINDISI (BR)

atto n. 176/2B

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

DELEGATO

Dott. ANGELO ROMA



Ostuni, li 19/04/1995

Segr. L.

Il Compilatore

500

SI RILASCIAM IN CARTA (LIBERA - ~~LEGALE~~) DA

VALERE PER USO

CONSENTITO DALLA LEGGE

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROT. 5012

DEL 29 GIU. 1994

AL RAGGRUPPAMENTO MISTO

SEDE

In riferimento alla nota prot. n° 3724 del 12.5.94, si rimettono i dati catastali relativi agli alloggi di e.r.p. da alienare ai sensi della Legge 560/93.

Tali elementi sono stati desunti dal N.C.E.U. a seguito di identificazione, sul posto, della unità immobiliare.

ASSEGNETARIO BISCONTI IOLANDA Comune OSTUNI

Lotto o Cantiere 1 via MINDELLI civico, n° 7
piano R int. B/10.

Nel N.C.E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6340
fg. 147 p.lla 678 / 10 cat. A/4

cl. 3 vani catastali 3,50 rendita 238000
MARTINO GIUSEPPE

Lo scantinato ~~è~~ non incluso nella consistenza della u.i.

Note:

N.B. : su detto lotto, in data _____, sono in corso o ultimati i lavori di cui alla Legge _____.

Visto:

IL COORDINATORE GENERALE

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
RISANAMENTO E PATRIMONIO

Parte riservata all'Istituto

111 12 001 0194/1
BISCONTI IOLANDA
VIA MONS. MINDELLI
72017 OSTUNI

7 B/10

Prot N. _____ Data _____

20 APR. 1994/3055

Spett.le

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Via Casimiro, 27
72100 BRINDISI

Oggetto: Richiesta di acquisto alloggio di E.R.P. -
Legge 24.12.1993, n. 560.

Sottoscritto BISCONTI Iolanda natq a Monteroux de CE
il 6-4-1916 assegnatario ~~to~~ familiare convivente del Sig. _____

assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in OSTUNI

Lotto II Via / ~~Piazza~~ Mons. L. Mindelli n. 7 scala B interno 10

con riferimento all'art. 1 - comma 6 della legge 24.12.1993, n. 560,

VALORE	£	23.800.000
Rid. 20%	£	4.760.000
	£	19.040.000
CHIEDE Riduz. 10%	£	1.904.000
	£	17.136.000

di acquistare l'alloggio innanzi descritto, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al citato comma 6 dell'art. 1 della legge in parola.

ACCONTO 90%	£	15.422.400
IVA 4%	£	616.896

DICHIARA

di scegliere per il pagamento del prezzo di acquisto, la modalità di cui alla lettera a) ~~a-b)~~ del comma 12 dell'art. 1 della legge 24.12.1993, n. 560.

Distinti Saluti

Data

Ostuni, 19.4.94

firma

Iolanda Bisconti

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 2643

li, 26 APR. 1995

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Allegati:

- Copia delib. n; 8291 del 28.X.94;
 - Dati catastali e pianta planimetrica.
- Racc. * Al Notaio Dr. Nicola SALOMONE
Via Pola, 34
72017 OSTUNI

- Sig.ra BISCONTI Iolanda
Via Mons. Mindelli 7, B/10
72017 OSTUNI

- Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
S E D E

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare sito in OSTUNI - Via Mons. Mindelli - Lotto 1° - sc. B - piano R - int. 10 - Pagamento in unica soluzione. Assegnatario: Bisconti Iolanda - Legge 24.12.1993, n. 560.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del contratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a f. 17.136.000.= (fire diciassettemilionicentotrentaseimila) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso.

A tal fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali relativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

L'assegnataria è pregata di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

TR/mz



IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
72100 BRINDISI
Partita IVA 00061820742

a saldo/in conto vs. ordine

data

NOTA N. 55 del 22/1/55

RIFERIMENTI

CONSEGNA

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta fra da destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si riascano quiete separate: per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicate eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi ad ogni responsabilità e sanzione.

S. ...
Via Roma, 11 ...

Uster

[illegible]**totale fattura**

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 455

23 GEN. 1995

li,

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

*EFFETTUALE RISCOIRO
CONTABILE DL 31/12/94
RISULTA VA CREDITO*

Alla Sig.ra BISCONTI Iolanda
Via Mons. Mindelli 7, B/10
72017 Ostuni

*1.134.655
21/1/95*

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Alienazione alloggio ERP.

Si fa seguito alla nota n. 4852 in data 22.6.1994 di questo I.A.C.P., relativa alla richiesta di versamento dell'acconto del 90% sul prezzo di cessione dell'alloggio sito in Ostuni - Via Mons. Mindelli - Lotto 1° - sc. B - int. 10.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, si invita la S.V. a versare il residuo 10% del valore dell'alloggio pari a f. 1.713.600.= più f. 68.544.= per differenza I.V.A.

Si fa presente che il prezzo di cessione dell'alloggio pari a f. 17.136.000.= è stato determinato come segue:

- valore calcolato in base agli estimi catastali	f. 23.800.000.=
- Riduzione 20% anni anzianità alloggio	f. 4.760.000.=
	f. 19.040.000.=
- Riduzione 10% per pagamento in contanti	f. 1.904.000.=
	f. 17.136.000.=

I.V.A.: f. 17.136.000 x 4% = f. 685.440.=

Si comunica altresì che gli importi a saldo del prezzo di cessione devono essere versati con assegni circolari non trasferibili intestati a: Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi - da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà la relativa fattura.

Inoltre per la definitiva determinazione della situazione contabile alla data del 25.7.1994 si invita la S.V. a presentarsi presso il detto Servizio munita dei bollettini di versamento del canone di locazione anni 1989/1994.

Distinti saluti

Salvo Bisconti
TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

DITTA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

72100 BRINOLISI

Partita IVA 00061820742

fattura n. 36

a saldo/in conto vs. ordine

data Brinolisi li 25 Luglio 1994

in Prot. 3055

RIFERIMENTI

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

Sig. Biscanti Solanica
Via Mons. Minichelli 7

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorrono gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi al Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

G. Turi

quantità	descrizione	prezzo	sc.	imponib. 4 %	imponib. %	imponib. %
	emissione in locazione dell'abitazione solare sito in Brinolisi li 25 2° via Mons. Minichelli 7, scala B interno 10. Legge 360 del 24/12/93. Acconto 30% su prezzo di emissione			15422400		
A/C MPS		imponibili 15422400				
Pagamenti Nro 0730589333		IVA 616826				
Nro 5710050333		totale 16039226				
		totale fattura 16039226				

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 4852

li, 22 GIU. 1994

SERVIZIO RAGGR. GRUPPI

Racc. A.R.

Al Sig. BISCONTI GIORANDA
VIA MONS. MINDELLI 7 B/10
72017 OSTUNI

OGGETTO: Legge 24.12.1993, n. 560 - Norme in materia di alienazione di alloggi di E.R.P.

Si fa seguito alla nota n. 2681 in data 5-4-1994 di questo I.A.C.P., relativa all'oggetto e riferimento alla richiesta inoltrata dalla S.V. in data 19-4-1994, tendente ad acquistare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in OSTUNI lotto 1 scala B int. 10, Via MONS. MINDELLI.

A tal proposito, al fine di definire la pratica per la cessione dell'alloggio in parola, la S.V., che ha comunicato di voler corrispondere il prezzo di cessione in unica soluzione, giusta la lettera a) del paragrafo 12 dell'articolo unico della legge 24.12.1993, n. 560, è invitata a trasmettere a questo I.A.C.P. assegno bancario circolare non trasferibile dell'importo di £. 15.422.400 intestato a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27", corrispondente al 90% (novanta per cento) dell'importo globale di cessione dell'alloggio di cui la S.V. è assegnatario, ridotto del 20 % per anzianità di costruzione dell'immobile del quale fa parte e del 10% (dieci per cento) per il disposto di cui innanzi.

La restante quota del 10% (dieci per cento), costituente il saldo del prezzo di cessione, verrà versata dalla S.V. con le stesse modalità e forma all'atto della stipula del contratto di compravendita presso lo studio notarile che vorrà comunicare espressamente a questo I.A.C.P.

La S.V. dovrà, altresì, corrispondere la somma di £. 616.896 per I.V.A., mediante ulteriore assegno bancario circolare non trasferibile intestato sempre a "I.A.C.P. - Brindisi - Via Casimiro, 27".

Si comunica, ancora, che la pratica di cessione dell'alloggio in parola in favore della S.V. - assegnatario - sarà perfezionata a condizione che risulti in perfetta regola con i canoni di locazione alla data del versamento della rata di acconto sul prezzo di cessione e dell'I.V.A., come sopra indicati, e che conservi alla data della domanda la titolarità di assegnatario da almeno cinque anni.

/./.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n.

/./.

li,

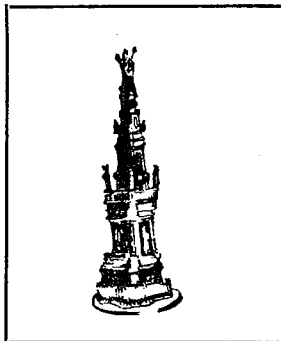
Tali requisiti saranno accertati d'ufficio da questo I.AC.P.
che si riserva la facoltà di richiedere i documenti che riterrà op-
portuni ai fini dell'accertamento medesimo.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI



CF. Capo famiglia
Mg. Moglie
Mo. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote

Su. Suocero suocera
Co. Cognato cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

UFFICIO ANAGRAFE - Ufficio Certificazioni
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
certifica

che in questa Anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia

CF MARTINO Silvana Maria 1948

n.Brindisi 8/5/1948 (676 P.I S.A)

Insegnante

nubile 4437

iscr.3/3/1949 da Brindisi

Via M.L.Mindelli 7

Ma BISCONTI Iolanda 1916

n.Montenoni 6/4/1916 (58 P.I)

Ved.MARTINO Giuseppe 4437

SEG1 .500
-6SET '84/005T0076 TTL5 .500

La qualifica di capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 31-1-1958, n. 136)

Rilascia in carta libera da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Questo documento, pertanto, non è valido per comprovare che il capofamiglia ha a suo carico le persone seco conviventi.
Per il riconoscimento di altri diritti il presente certificato può essere integrato con atto notorio o documento equipollente

L'Impiegato addetto



p. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L'Ufficiale Anagrafe delegato

[Handwritten signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.^o

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante e dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti^o (1) Com.te UbaldoVALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.dimoranti^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi^o denunzianti^e (3) ed il

Sig. MARTINO Givolle

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 10 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI 27 Agosto 1960



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 67
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalla parte interessata entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si pagano le somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 1, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma d'uso in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, compresi i coloni senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinazioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analphabeti o sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARTO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^lsottoscritt ^o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant ^e(2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess ^o denunziant ^e(3) ed il

Sig. MARTINO GIUSEPPE

hanno avuto

convenzioni che (4)

10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n°10 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3444 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 300.

BRINDISI

A add.



DENUNZIANTE (7)

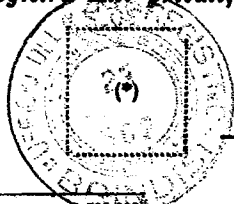
IL PRESIDENTE (Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 2 - AGO 1962 19 al N. 1677

vol. foglio registra Atti privati, ed esatte lire *ventaduecento*

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di tre volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezze colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surroghe, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant (3) ed il

Sig. MARTINO Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 10 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 2.820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79, 81, 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add 24 AGO. 1959 27 Agosto 19 59

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add 28 AGO. 1959 19 al N. 1279

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

(8) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE
IL F. DIVITTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impedite a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firma per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant.e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess.o denunziant.e (3) ed il

Sig. Martino Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 10 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ortuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 29.20 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto 1958

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1958 19 al N. 1709

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le metecolonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate condizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surlocazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete o incapaci di sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (4) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant.e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziant.e (3) ed il

Sig. *Martino Giuseppe*

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 10 del 10 lotto
..... di case popolari nel Comune di *Ostuni*

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 2 P 20 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI addì 27 Agosto 19 57.

I. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1957 al N. 1413

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *duemilaquattro*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico(5) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902).(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunciante o dei denunzianti
e indicazione se il denunciante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
75 del 1907).(7) Firma del denunciante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt_o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant_e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess_o denunziant_e (3) ed il

Sig. MARTINO GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. B/2 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

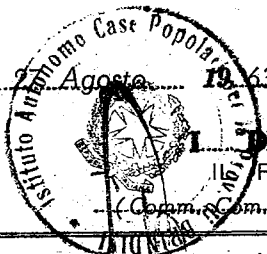
Corrispettivi pattuiti : L. 3444 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1960 - 532

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo - G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

28 AGO. 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziati (3) ed il

Sig. MARTINO GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n. 10 al 1° Lotto delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: L. 2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE V. (Ubaldo V.)

[Signature]

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19 pl. N. 1517

vol. foglio registro alla privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti^o (1) **Com. Ubaldo Vallarino** nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti^e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi^o denunziante^e (3) ed il

Sig. Martino Giuseppe

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) **20 Agosto 1953**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 10 al 1° lotto delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie**

Durata della locazione: **dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954**

Corrispettivi pattuiti: **£; 2.250= mensili anticipati**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

27 AGO. 1953



DEUNZIANTI^e (7)
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì **4 SET. 1953**, 19 al **1715**

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **70**

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prorogamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

388100

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7266Brindisi, li 16-8-51AL SIG. Marino GiuneffeLotto 10 Scala B Int. 2Via San PaoloOrlani

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3,35 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.198 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3,35</u> £ .	<u>3.444</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>104</u>
	<u>4.198</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

SPETT. ISTITUTO AUTONOMO PER VILE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

A. M.
La sottoscritta Guardia di P.S. MARTINO
Giuseppe di Giovanni, in servizio presso il Com=
missariato di P.S. di Ostuni, si onora pregare co=
desto Pett. Ente affinché si compiaccia assegnargli
un alloggio nel nuovo lotto delle case popolari
di recente costruzione in Ostuni, in quanto la sua
famiglia composta dalla propria moglie e una bambina ~~in~~
in tenerissima età si vede alloggiare in una casa
di una sola stanza, umida, senza gabinetto e acqua
corrente. Faccio presente che la moglie dello
scrivente è in istato interessante prossima allo
sgravio. =

Ostuni, li 26 settembre 1949. =

La Guardia di P.S.

Arturo Giuseppe
alligo i seguenti documenti:

- 1° Certificato di residenza;
- 2° situazione di famiglia;
- 3° certificato delle Imposte Dirette. =

*V. R. rinvenuta vivamente
risparmiata e unita parente
è detta dell'intendente.*



IL COMMISSARIO CAPO di P.S.
(G. TODINI)

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. Martino Giuseppe di Giovanni

Via Commissario di P.S.

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto 1° delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di 4.602,13 - come appresso dovuta:

1.250,00 per deposito cauzionale

2.250,00 per deposito cauzionale

360 per canone mensile anticipato consumo acqua

300 per deposito spese contrattuali

111 per I.C.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000000-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto MARTINO Giuseppe di Giovanni
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina A.
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani _____ oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano _____.-

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, li 1° aprile 1950.-

L'INQUILINO

Martino Giuseppe

Questura di Brindisi

Commissariato di P. S. di Ostuni

N. 0191 di Prot. Div. Gab.

Ostuni, li 26 settembre 1949

Risposta a nota del

Div.

Num.

Alligati N.

OGGETTO: Case popolari.-

SPETT. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

BRINDISI

TIP. VERBICE-S. VITO NUR.

In ottemperanza al bando di concorso di codesto Spett/le Istituto faccio tenere le accluse 4 domande debitamente corredate dai documenti richiesti dai sottoelencati dipendenti, intese ad ottenere un appartamento nel lotto delle case popolari di recente costruzione in questo Comune.-

1°) = Brig. di P.S. FRUGIS Antonio;

2°) = Guard. P.S. DURANTE Rocco;

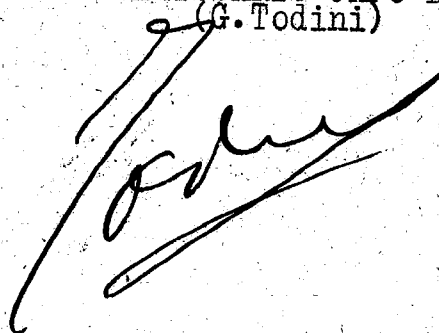
3°) = " " STEFANUCCI Mario;

4°) = " " MARTINO Giuseppe.-

Trattandosi di buoni elementi, degni di ogni considerazione, ed effettivamente, da tempo in cerca di sistemazione, sono vivamente a pregare codesto Spett/le Istituto affinché le domande vengano benevolmente accolte, in modo che il loro stato d'animo, dopo il delicato servizio che disimpegnano, in questi momenti difficoltosi, sia tranquillo.-

Ed è che con questa certezza che sentitamente ringrazio.-

IL COMMISSARIO CAPO DI P.S.
(G. Todini)



Casi ✓

Martino Giuseppe & Giovanni
Biscotti Nicola & Giovanni

Martino

UFFICIO DISTRETUALE IMPOSTE DIRETTI
LECCO

L. Procuratore Superiore
certifica

ch. Martino Giuseppe & Giovanni,
Biscotti Nicola & Giovanni non figurano
mentr' nel catasto fabbricati nel comune di
Lecco -

In uno case. foglio -
Lecco 22 SET. 1949

3071

Lib. L. 70.



L. Procuratore Superiore
Aut. [Signature]

